



Provincia di Benevento

Decreto n. 91 del 04/08/2022

Pubblicazione n. 2028 del 04/08/2022

OGGETTO: incarico dirigenziale ex art 110 primo comma D. Lgs 267/2000 - Settore "AMMINISTRATIVO FINANZIARIO" - avv. Nicola Boccalone decreto presidenziale n. 48 del 1609.2021 - prosecuzione fino al 20.09.2024

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI:

- l'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. in virtù del quale "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato."
- l'art. 19, comma 6, del D. Lgs 165/2001 recante disposizioni sulla durata degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 23 comma 1 del vigente Statuto, ai sensi del quale il Presidente "sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente Provincia, impartendo a tal fine direttive al Segretario e ai Dirigenti";
- l'art. 105 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi G.P. n. 859 del 28.12.2006, e succ. mod. e int, recante la disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi del quale

"1. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la temporanea copertura dei posti di dirigente vacanti o resi disponibili nell'ambito della dotazione organica, possono essere stipulati contratti a termine con personale interno o esterno previa adozione di provvedimento della Giunta, adeguatamente motivato, che specifichi la durata del contratto, di durata non inferiore ai tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Presidente della Provincia.";

RICHIAMATA pure che la deliberazione n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021 con la quale si provvedeva ad approvare la nuova struttura organizzativa dell'Ente, unitamente all'organigramma con efficacia dal 1° luglio 2021, demandando al Direttore Generale la predisposizione del funzionigramma e del riassetto organizzativo della macro e micro struttura, con il successivo e progressivo perfezionamento dello stesso nel corso del triennio 2021-2023, prevedendo:

- n. 4 Settori Tecnici:
 - 1 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Forestazione;

2 - Gestione Territorio Risorse Idriche e Ambiente;

3 - Viabilità e Infrastrutture;

4 - Edilizia Pubblica - Edilizia Scolastica;

- n. 1 Settore Amministrativo-Finanziario e Società Partecipate;
- n. 1 Settore Servizi di Staff e Supporto alle attività del Segretario Generale Comunicazione e Segreteria Generale, Affari Generali e Contratti);
- n. 1 Settore Avvocatura;

oltre che n. 1 servizio alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia (Polizia Provinciale);

DATO ATTO:

- che in attuazione della legge 56/2014 e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dello Statuto e del Regolamenti interni della Provincia di Benevento, in data 28.07.2022 comma 12 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia;
- che in data 29.07.2022 è stato proclamato presidente della provincia il dr. Nino Lombardi;
- che l'art. 50, comma 10, del Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, attribuisce al Presidente il potere di individuare e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo modalità e criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del T.U.E.L. nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali;
- con determinazione dirigenziale n. 433 del 11.03.2021 si approvava l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato e a tempo pieno, mediante contratto ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la copertura di una posizione dirigenziale area amministrativo-finanziaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 29 del 13.04.2021, per n. 15 giorni consecutivi con scadenza 28.04.2021;
- che all'esito della procedura, con decreto prot. 48 del 16.09.2021 è stato conferito l'incarico dirigenziale all'avv. Nicola Bocalone con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del mandato presidenziale;
- che in data 20.09.2021 il dr. Nicola Bocalone ha sottoscritto apposito contratto di lavoro con la Provincia ai sensi e per gli effetti di cui all'art 110 del TUEL;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 110, comma 3, T.U.E.L. i contratti non possono avere durata superiore al mandato del Presidente;

DATO ATTO altresì che, in ossequio all'orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione, inaugurato con la sentenza 478/2014, agli incarichi dirigenziali a contratto si applica la disciplina dettata in materia di pubblico impiego dal D. Lgs 165/2001 e, in particolare, dall'art 19 sulla durata degli incarichi dirigenziali;

PRESO ATTO della nota protocollo 17479 di data 02.08.2022 con la quale questa presidenza ha chiesto apposito parere al Segretario Generale - Responsabile della prevenzione della corruzione ed all'Avvocatura Provinciale, con riferimento all'incarico ex art. 110 T.U.E.L. su come comportarsi una volta proclamato il nuovo presidente con riferimento in particolare all'apparente contrasto tra l'applicazione dell'art 110 comma 3 come risulta dal decreto presidenziale 48/2021 e l'oramai consolidato orientamento della Cassazione del lavoro che ritiene che tali incarichi non possano avere una durata inferiore ai tre anni al fine di consentire al Dirigente di disporre del tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi;

LETTA la nota protocollo 17593 di data 04.08.2022 a firma del Segretario Generale e dell'avv. Marsicano i quali ritengono che:

- sia assolutamente condivisibile l'interpretazione giurisprudenziale della Cassazione la quale, nell'ambito delle funzioni proprie di nomofiliachia, ha stabilito un principio di diritto per cui:

“...In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco [rectius: presidente della provincia] in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco [rectius: presidente della provincia] uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco [rectius: presidente della provincia], fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato”.

- La giurisprudenza ha pacificamente stabilito che il carattere fiduciario che connota il rapporto tra il dirigente ex art 110 del TUEL ed il Sindaco (*rectius* presidente per la provincia) non si pone in contrasto con la previsione di un termine minimo di durata dell'incarico, in quanto proprio perché è rimessa alla discrezionalità del capo dell'Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni dirigenziali, si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del sindaco (*rectius* presidente per la provincia), fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato.

DATO ATTO PERTANTO CHE con la sentenza n. 478/2014 la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile ai contratti ex art. 110 T.U.E.L. l'art. 19 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, sulla base di un rapporto di eterointegrazione tra la disciplina generale, dettata dal TUPI, e quella settoriale dettata dal TULPS;

RITENUTO di dare atto che l'incarico al dirigente dr. Nicola Boccalone di cui al decreto presidenziale n. 48 del 16.09.2021 e successivo contratto di lavoro di data 20.09.2021 del Settore AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, continua con decorrenza dalla data del contratto e, in omaggio al suddetto principio di diritto affermato dalla Cassazione, fino al 20 settembre 2024, per complessivi tre anni (a partire dalla data del citato contratto del 20.09.2021), tenuto conto delle caratteristiche e delle priorità dei programmi da realizzare, delle specifiche competenze maturate nel settore di riferimento, fatta salva la revoca anticipata per le motivazioni consentite dalle norme di legge e dai CCNL;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. ai Dirigenti spettano “la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientrante tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli art. 97 e 108”
- che ai sensi del comma 3, del medesimo art. 107, “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi (...)”

DECRETA

DI DARE ATTO CHE l'incarico dirigenziale del Settore "AMMINISTRATIVO FINANZIARIO" affidato all'avv. Nicola Boccalone giusto decreto presidenziale n. 48 del 1609.2021 e successivo contratto di lavoro del 20.09.2021 con decorrenza dalla data del contratto stesso **prosegue fino al 20.09.2024**, a tal fine considerando la decorrenza originaria del contratto il **20/09/2021**, fatta salva la revoca anticipata per ragioni organizzative o per una delle cause indicate dall'art. 21 del D. Lgs. 165/2001 o del CCNL di categoria sottoscritto in data 21.12.2020;

DI CONFERMARE tutto quanto contenuto nel decreto presidenziale 48/2021 e nel contratto del 20.09.2021, ai fini dell'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività di riferimento, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Dirigente e che sono quelle specificatamente individuate nel Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione di cui alla deliberazione presidenziale n. 23/2022;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato, avvocato Nicola Boccalone

DI COMUNICARE il presente provvedimento

- al Segretario Generale
- ai dirigenti
- ai Consiglieri Provinciali

DI PUBBLICARE il presente decreto all'albo pretorio on line della provincia di Benevento e nella apposita sezione di amministrazione trasparente.

F.to **Il Presidente**
(Nino Lombardi)



PROVINCIA di BENEVENTO

Il presente Decreto Presidenziale n. 91 del 04/08/2022 viene pubblicato all'ALBO ON-LINE dell'Ente con n. 2028 del 04/08/2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to **Palmina Vivolo**



Il Segretario Generale
F.to **Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**
